

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2259 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 ⁽²⁾ della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.
- (2) La Repubblica di Corea ha comunicato alla Commissione che la sua autorità competente ha revocato il riconoscimento di un organismo di controllo e ha aggiunto altri tre organismi di controllo all'elenco degli organismi di controllo riconosciuti.
- (3) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.
- (4) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «A CERT European Organization for Certification S.A.» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «A CERT European Organization for Certification S.A.» per le categorie di prodotti A e D in relazione ad Albania, Azerbaigian, Bhutan, Bielorussia, Cile, Cina, Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, Etiopia, Grenada, Georgia, Indonesia, Iran, Giamaica, Giordania, Kenya, Kazakistan, Libano, Marocco, Moldova, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pakistan, Serbia, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Thailandia, Turchia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda e Sud Africa.
- (5) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bioagricert S.r.l.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A a Indonesia e Senegal e per le categorie di prodotti A e D a Albania e Bangladesh e di estendere l'ambito del suo riconoscimento alla categoria di prodotti E in relazione all'Albania e alla Thailandia.

⁽¹⁾ G.U. 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (G.U. 334 del 12.12.2008, pag. 25).

